LEGISLATURA XXI — 2^a sessione — discussioni — 1^a tornata del 28 giugno 1902

prima nomina, vale a dire coloro i quali hanno ancora maggiori diritti di nomina potrebbero essere esclusi. Questa mi pare una grande ingiustizia, e mi sembra rechi svantaggio ai maestri che possono vedersi posposti a quelli che hanno titoli minori, ed ai Comuni che finirebbero per avere così maestri più deficienti e meno meritevoli. È perciò che prego il ministro, la Commissione e la Camera a far buon viso al mio emendamento, che credo basato sopra vera giustizia, che ripara ad un errore di massima del progetto della Commissione e tende a portare alla nomina dei maestri un criterio di maggiore giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mangiagalli.

Mangiagalli. Il concetto espresso nell'emendamento da me presentato è stato svolto or ora dall'onorevole Arnaboldi che ha richiamato l'attenzione sul capoverso 3 dell'articolo 4 che contiene le norme per la nomina dei maestri elementari.

Questo capoverso stabilisce che al primo posto vacante si provveda scegliendo tra i primi tre della graduatoria, al secondo tra i primi sei e così via. È evidente che que sta disposizione può creare un gran numero di ingiustizie, specialmente nei grandi Comuni, dove possono farsi molti posti vacanti.

Presidente. Ma Ella propone una cosa diversa dall'onorevole Arnaboldi.

L'onorevole Arnaboldi fa questione di numero, invece Ella dice che provvederà alla nomina a seconda della graduatoria.

Mangiagalli. Per togliere quindi questo inconveniente, che deriverebbe dalle disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo quarto, proponiamo che le nomine abbiano a farsi secondo la graduatoria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. D'accordo con la Commissione sono disposto ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Arnaboldi, ma quello testè annunciato dall'onorevole Mangiagalli mi pare eccessivo; perchè, dovendo per la nomina seguire la graduatoria, non si può più scegliere, come è detto nell'articolo.

Creda, l'onorevole Mangiagalli, che la proposta dell'onorevole Arnaboldi tempera il concetto troppo largo espresso nel testo della Commissione e dà sufficienti garanzie, senza togliere al Comune una certa libertà nella scelta dei maestri. Contentiamoci dunque della proposta dell'onorevole Arnaboldi.

Presidente. Anche la Commissione accett a la proposta dell'onorevole Arnaboldi?

Credaro, relatore. L'accetta.

Presidente. Ha chiesto di parlare l'onorevole Chimienti. Ne ha facoltà.

Chimienti. Io non ho bene ascoltato la proposta dell'onorevole Arnaboldi. Il dubbio che io elevo (forse non ho ben compreso) è che i primi tre della graduatoria facciano parte anche dei primi sei ed anche dei primi nove, e vorrei che si potesse levare questo dubbio in modo che una Commissione possa nominare i primi tre, il primo perchè è primo della prima terna, il secondo perchè entra nei primi sei ed il terzo perchè entra nei primi nove.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. La proposta dell'onorevole Arnaboldi modifica il testo in questo senso che dove dice: « al secondo fra i primi sei, al terzo fra i primi nove, ecc. » si sostituisca « al secondo fra i primi quattro, al terzo fra i primi cinque. »

Bertesi. In modo che ci sono sempre tre da scegliere. (Interruzione dell'onorevole Chimienti).

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Se ne persuaderà quando avrà davanti il testo, onorevole Chimienti.

Presidente. Non facciano conversazioni! L'onorevole Mangiagalli, mantiene la sua proposta?

Mangiagalli. La ritiro e mi associo a quella dell'onorevole Arnaboldi.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo quarto con l'emendamento proposto dall'onorevole Arnaboldi ed accettato dalla Commissione e dal ministro, e cioè che al terzo comma, penultimo alinea alle parole « al secondo fra i primi sei, al terzo fra i primi nove, ecc. » si sostituiscano queste altre « al secondo fra i primi quattro, al terzo fra i primi cinque, » e così di seguito.

Pongo a partito l'articolo così modificato. Chi l'approva voglia alzarsi. (È approvato).

Art. 5.

Nessuna nomina è valida se l'insegnante non è fornito di legale abilitazione all'insegnamento e se l'atto di nomina non è approvato dal Consiglio provinciale scolastico, il quale dovrà esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degli interessati e assicurarsi che tutte le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali siano state osservate.